

numero, la loro conversione in euro e l'introduzione di adeguamenti periodici sulla base dell'inflazione registrata.

Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e trasparenza delle procedure di aggiudicazione, il Codice ha equiparato i mezzi elettronici e gli strumenti classici di informazione. In particolare, è stata ampliata la possibilità di fare ricorso agli strumenti elettronici nella pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, nella trasmissione di informazioni e nella presentazione delle offerte. Inoltre, con un'innovazione di sistema particolarmente vantaggiosa, sono state introdotte procedure elettroniche per la gestione degli appalti e la negoziazione delle offerte: in un'ottica di riduzione dei costi e dei tempi di svolgimento delle procedure, le amministrazioni aggiudicatrici potranno sfruttare nuovi strumenti sostanziali introdotti dal Codice, tra cui particolare rilievo assumono il sistema dinamico di acquisizione, l'asta elettronica, il dialogo competitivo, tutti elementi volti peraltro a favorire il funzionamento dei meccanismi concorrenziali. Il sistema dinamico di acquisizione, concepito per acquisti di uso corrente, si fonda sull'impiego esclusivo dei mezzi elettronici per valutare le offerte di appalto e garantisce alle Amministrazioni appaltanti un ampio ventaglio di offerte, semplificando significativamente la gestione delle procedure di assegnazione. Le aste elettroniche, basate su un meccanismo elettronico di offerta di nuovi prezzi, consentono l'aggiornamento in tempo reale delle offerte, con notevoli vantaggi di tempi e di costi. Il dialogo competitivo, infine, individua un canale di comunicazione tra la stazione appaltante e i candidati ammessi alla procedura d'appalto, al fine di individuare eventuali varianti in sede di gara e rendere migliore il progetto. In questi casi, le imprese selezionate presenteranno le offerte, da valutarsi unicamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si tratta di istituti che, benché tra loro differenti, concorrono tutti nel complesso ad ampliare la possibilità delle imprese di rispondere alle richieste provenienti dalle Amministrazioni pubbliche, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria all'amministrazione appaltante per soddisfare nel modo migliore le sue necessità.

Ulteriore obiettivo dell'intervento di riforma è stato quello di introdurre maggiore flessibilità tramite la previsione di istituti innovativi, quali le centrali di acquisto e gli accordi-quadro (previsti in precedenza nei soli settori speciali), tutti

caratterizzati - come del resto, il dialogo competitivo, le aste elettroniche e i sistemi dinamici di acquisizione - da celerità e speditezza dei relativi procedimenti e maggiore concorrenza nelle procedure di appalto. Con riferimento, infine, alle previsioni più direttamente riguardanti lo svolgimento delle gare, assume particolare rilievo l'introduzione di una nuova disciplina dei criteri di selezione dei partecipanti e di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, è stata introdotta per le imprese partecipanti alla gara la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, il quale si sostanzia nella possibilità per un'impresa di qualificarsi alle gare pubbliche mediante requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari altrui, senza i quali le sarebbe preclusa la partecipazione. In virtù di tale previsione, le imprese possono adesso dimostrare la propria capacità tecnico-finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti che li legano a questi ultimi: l'impresa ausiliaria, infatti, può appartenere al medesimo gruppo, ma può anche essere un soggetto terzo. Si tratta di una modifica significativa che amplia notevolmente i requisiti di qualificazione alle gare.

Inoltre, nel caso di valutazione sulla base dell'offerta più vantaggiosa, le Amministrazioni sono adesso obbligate a indicare nel bando di gara le modalità di ponderazione e di valutazione, al fine di circoscriverne l'ambito di discrezionalità in sede di scelta e renderne al contempo più trasparente il processo decisionale, a garanzia delle imprese.

Infine, il Codice ha disposto che le caratteristiche tecniche debbano sempre contenere clausole volte a favorire offerte equivalenti, così da aumentare la concorrenza e conseguire minori prezzi di aggiudicazione. In particolare, le specifiche tecniche devono essere fissate in termini di prestazioni e requisiti funzionali e le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su soluzioni equivalenti. In quest'ottica, il Codice dei contratti pubblici ha esteso l'ambito applicativo del principio di equivalenza, con l'obiettivo di ampliare il confronto concorrenziale in sede di procedure di aggiudicazione.

Si tratta di novità rilevanti che, unitamente ai nuovi modelli negoziali e alle nuove tipologie di aggiudicazione, possono nel complesso offrire un contributo importante per rendere il mercato degli appalti pubblici più efficiente, aperto, integrato e competitivo.

Parte II

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

PAGINA BIANCA

1. EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2006, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 717 operazioni di concentrazione, 16 intese, 5 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità			
	2005	2006	gennaio-marzo 2007
Intese	14	16	5
Abusi	4	5	2
Concentrazioni fra imprese indipendenti	596	717	210
Indagini conoscitive	2	2	1
Inottemperanza alla diffida	1	1	-
Pareri alla Banca d'Italia	20	1	-
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	-	-	-

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2006 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata, modifica degli accordi, accettazione impegni	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	1	3	12	16
Abusi di posizione dominante	-	5	-	5
Concentrazioni fra imprese indipendenti	692	4	21	717

Le intese esaminate

In relazione alle intese tra imprese, nel 2006 sono stati portati a termine tre procedimenti istruttori¹.

In tutti i casi esaminati, il procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza: due casi hanno avuto ad oggetto la violazione dell'articolo 81 del Trattato CE², mentre un caso ha riguardato la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90³.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei tre casi di violazione dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 2 della legge n. 287/90, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a circa 361 milioni di EUR.

L'Autorità ha inoltre concluso un'istruttoria per inottemperanza a una diffida a eliminare infrazioni accertate, irrogando una sanzione pari a circa 100 mila euro⁴.

Intese esaminate nel 2006 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)	
Settore prevalentemente interessato	
Industria petrolifera	1
Industria farmaceutica	1
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	1
Totale	3

Durante i primi tre mesi del 2007, l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in materia di intese. Nel primo caso, l'istruttoria si è conclusa con

¹ PRODOTTI DISINFETTANTI; RIFORNIMENTI AEROPORTUALI; SAPIO PRODUZIONE DI IDROGENO OSSIGENO – RIVOIRA – SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI – S.I.A.D. – SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. – LINDE GAS ITALIA – AIR LIQUIDE ITALIA – SOL.

² PRODOTTI DISINFETTANTI; RIFORNIMENTI AEROPORTUALI.

³ SAPIO PRODUZIONE DI IDROGENO OSSIGENO – RIVOIRA – SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI – S.I.A.D. – SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. – LINDE GAS ITALIA – AIR LIQUIDE ITALIA – SOL.

⁴ CO.GE.BAN.-MULTIBANCA

l'accertamento della violazione dell'articolo 81 del Trattato CE e con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 4 milioni di EUR⁵. Nel secondo caso, il procedimento si è concluso con una decisione, adottata ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, mediante la quale l'Autorità ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle parti ed ha concluso l'istruttoria senza accertamento dell'infrazione⁶.

In un terzo procedimento, avviato nel settembre 2005 al fine di accertare una presunta violazione dell'articolo 81 del Trattato CE, l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle due imprese interessate, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90. L'istruttoria continua nei confronti dell'altra impresa⁷.

Al 31 marzo 2007, risultano in corso dieci istruttorie in materia di intese, otto delle quali ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE⁸ e due ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90⁹, nonché un'istruttoria per inottemperanza a una diffida a eliminare infrazioni accertate¹⁰.

Gli abusi di posizione dominante

Per quanto concerne gli abusi di posizione dominante, nel 2006 l'Autorità ha portato a termine cinque procedimenti istruttori¹¹.

⁵ PRODUTTORI DI VERNICI MARINE

⁶ ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO

⁷ A.D.S. ACCERTAMENTO DIFFUSIONE STAMPA – AUDIPRESS.

⁸ TELE2/TIM-VODAFONE WIND; ALLEANZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI TPL; PRODUTTORI DI PANNELLI TRUCIOLARI IN LEGNO; PREZZI DEI CARBURANTI IN RETE; A.D.S. ACCERTAMENTO DIFFUSIONE STAMPA-AUDIPRESS; ACEA-SUEZ ENVIROMENT/PUBLIACQUA; ACCORDI INTERBANCARI 'ABI-CO.GE.BAN'; ABI/MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

⁹ DISTRIBUZIONE DEI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE; GARA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI PER STOMIA.

¹⁰ RIFORNIMENTI AEROPORTUALI.

¹¹ ENI-TRANSUNISIAN PIPELINE; GLAXO-PRINCIPI ATTIVI; POSTA ELETTRONICA IBRIDA; DIRITTI CALCISTICI; COMPORTAMENTI RESTRITTIVI SULLA BORSA ELETTRICA. I seguenti casi, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre del 2006, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno: ENI-TRANSUNISIAN PIPELINE; GLAXO-PRINCIPI ATTIVI; POSTA ELETTRONICA IBRIDA.

In due casi, i comportamenti sono stati ritenuti in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE e sono state comminate sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 292 milioni di EUR¹².

In altri due casi, l'Autorità ha accertato violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE, ma ha ritenuto di non dover irrogare sanzioni pecuniarie in ragione degli impegni assunti e dei comportamenti tenuti nel corso del procedimento da parte delle imprese interessate, al fine di impedire il prodursi degli effetti distorsivi della concorrenza che si sarebbero altrimenti verificati nei mercati rilevanti¹³.

Nel rimanente caso, infine, l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni volontariamente presentati dall'impresa interessata a fronte dei rilievi sollevati dalla stessa Autorità in sede di avvio del procedimento ed ha concluso l'istruttoria senza accertamento dell'infrazione, adottando una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90¹⁴.

**Abusi esaminati nel 2006 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)**

Settore prevalentemente interessato

Energia elettrica e gas	2
Industria farmaceutica	1
Servizi postali	1
Diritti televisivi	1
Totale	5

Nel primo trimestre del 2007, l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in materia di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE¹⁵. In entrambi i casi, l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma

¹² ENI-TRANS-TUNISIAN PIPELINE; POSTA ELETTRONICA IBRIDA

¹³ DIRITTI CALCISTICI; GLAXO-PRINCIPI ATTIVI

¹⁴ COMPORTAMENTI RESTRITTIVI SULLA BORSA ELETTRICA.

¹⁵ GESTIONE E UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE; MERCK-PRINCIPI ATTIVI.

1, della legge n. 287/90, accettando gli impegni presentati dalle imprese e concludendo l'istruttoria senza accertamento dell'infrazione. Al 31 marzo 2007, sono in corso quattro procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE¹⁶.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nel periodo di riferimento, i casi di concentrazione esaminati sono stati 717. In 692 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, 18 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere e per 3 casi è stata disposta l'archiviazione.

In cinque casi, l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, autorizzando poi l'operazione¹⁷. In quattro di questi casi, l'Autorità ha subordinato la decisione di autorizzazione all'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive¹⁸.

L'Autorità ha concluso inoltre un procedimento ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241/90, revocando, alla luce della nuova regolazione comunitaria di settore, le misure correttive di una concentrazione precedentemente autorizzata¹⁹.

Infine, l'Autorità ha condotto sedici istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione²⁰. In tutti i casi esaminati è stata riscontrata la violazione dell'articolo

¹⁶ TELE2/TIM-VODAFONE-WIND; MERCATO DEL CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO; AEROPORTI DI ROMA-TARiffe AEROPORTUALI; SEA-TARiffe AEROPORTUALI.

¹⁷ ASSICURAZIONI GENERALI-TORO ASSICURAZIONI; BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI; THE COCA COLA – COCA COLA HELLENIC BOTTLING-FONTI DEL VULTURE; ALITALIA-VOLARE; R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE-RAMO DI AZIENDA DI EUROPA TV.

¹⁸ ASSICURAZIONI GENERALI-TORO ASSICURAZIONI; BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI; ALITALIA-VOLARE; R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE-RAMO DI AZIENDA DI EUROPA TV.

¹⁹ SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALE S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA

²⁰ BLACK OILS EUROPETROL; CASASVERDE-RAMO DI AZIENDA DI ICOS; CASASVERDE-RAMO DI AZIENDA DI ORCHIDEA; CASASVERDE-RESIDENCE DUCALE; HOLDING SANITÀ E SERVIZI-LA MARGHERITA; HOLDING SANITÀ E SERVIZI-REDANCIA; HOLDING SANITÀ E SERVIZI-LA MARGHERITA; REDANCIA-CENTRO STUDI RISORSE; REDANCIA-CIMA; REHAB-RAMO DI AZIENDA DI MEDICOM; NATURAL GAS-COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE-ALENTO GAS; ITALCOGIM VENDITE-ASM VIGEVANO E LOMELLINA-AZIENDA SERVIZI MORTARA-ASM ENERGIA; ITALCOGIM VENDITE-ASM VIGEVANO E LOMELLINA-ASM ENERGIA; ING

19, comma 2, della legge n. 287/90 e sono state comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 90 mila EUR.

Nel primo trimestre del 2007, sono state esaminate 210 ulteriori operazioni di concentrazione. Sono state condotte, inoltre, due istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione, che si sono entrambe concluse con un non luogo a provvedere²¹.

Al 31 marzo 2007, sono in corso cinque istruttorie volte a valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di operazioni di concentrazione²², nonché tre istruttorie volte ad accertare l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione²³.

Separazioni societarie

Nel 2006, l'Autorità ha condotto un'istruttoria in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90²⁴. Il procedimento si è concluso con l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 5 mila EUR.

RPPSE HOLDING-8 GALLERY IMMOBILIARE; ITALEASE GESTIONE BENI-ESSEGIBI SERVICE; MONDI PACKAGING PAPER-PAPER FACTORY STAMBOLJSKI. Il caso Black Oils Europetrol, la cui istruttoria si è conclusa nel primo trimestre del 2006, è stato già descritto nella Relazione annuale dello scorso anno.

²¹ KUWAIT PETROLEUM ITALIA-RAMO D'AZIENDA A.T.I.V.A. AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA; KUWAIT PETROLEUM ITALIA-RAMO D'AZIENDA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA.

²² SEAT PAGINE GIALLE-1288 SERVIZI DI CONSULENZA TELEFONICA; BANCHE POPOLARI UNITE-BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE; SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI-SSB/SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE-CEDBorsa; BS INVESTIMENTI SGR-SECURCONTROL (MACERATA)-SECURCONTROL (ASCOLI PICENO)-METROPOL SECURITY SERVICE; BS INVESTIMENTI SGR/RAMO D'AZIENDA DI S.A.F.E.-SOCIETÀ AUTOTRASPORTI EUROPEI.

²³ ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE-RAMO D'AZIENDA DI GANDALF; LIDL ITALIA-RAMI D'AZIENDA; ACEAELECTRABEL ELETTRICITÀ-ALPENERGIE ITALIA

²⁴ AGESP-AGESP DUE.

Al 31 marzo 2007, sono in corso due procedimenti istruttori volti ad accertare la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90²⁵.

Indagini conoscitive

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso due indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90 (PREZZI DI RICARICA DEL CREDITO DI TELEFONIA MOBILE; SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO). Una ulteriore indagine è stata portata a termine nel corso dei primi tre mesi del 2007 (PREZZI ALLA CLIENTELA DEI SERVIZI BANCARI). Al 31 marzo 2007, risultano in corso otto indagini conoscitive²⁶.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 47 nel 2006 e 8 nel primo trimestre del 2007. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

²⁵ AEROPORTI DI ROMA-ATTIVITÀ CARGO FIUMICINO; FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA/RAMI D'AZIENDA DI S.T.A.F.

²⁶ STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE; MERCATO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; INDAGINE SULLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE; TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; SETTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE; SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E POST-TRADING; INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI; INDAGINE CONOSCITIVA DEL SETTORE DELL'EDITORIA QUOTIDIANA, PERIODICA E MULTIMEDIALE.

**Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività
economica (gennaio 2006-marzo 2007)**

(numero degli interventi)

Settore	gennaio-marzo	
	2006	2007
Industria alimentare e delle bevande	2	1
Industria petrolifera	2	1
Costruzioni	2	-
Energia elettrica, acqua, e gas	6	-
Industria farmaceutica	3	1
Siderurgia e metallurgia	1	-
Distribuzione commerciale	1	1
Trasporti e noleggio mezzi di trasporto	3	1
Telecomunicazioni	6	-
Editoria e stampa	1	-
Assicurazioni e fondi pensione	3	1
Servizi finanziari	1	-
Servizi postali	1	-
Attività professionali e imprenditoriali	5	-
Attività immobiliari	1	-
Smaltimento rifiuti	2	-
Sanità e altri servizi sociali	1	-
Servizi vari	6	2
Totale	47	8

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Nel corso del 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio revocando, alla luce della nuova regolazione comunitaria di settore, le misure correttive di una concentrazione precedentemente autorizzata nel settore bieticolo-saccarifero (SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALE S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA). L'Autorità ha inoltre autorizzato, con condizioni,

un'operazione di concentrazione (THE COCA COLA-COCA COLA HELLENIC BOTTLING/FONTI DEL VULTURE). Infine, l'Autorità ha effettuato tre interventi di segnalazione in merito a disposizioni suscettibili di determinare distorsioni della concorrenza (SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI DEPOSITI FISCALI; SEGNALAZIONE SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE LATTE SENZA CESSIONE DELL'AZIENDA; SEGNALAZIONE SUL CONSORZIO PROSCIUTTO DI SAN DANIELE). Al 31 marzo 2007, è in corso un'indagine conoscitiva relativamente al settore agroalimentare (INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE).

Concentrazioni

SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.E.C.I-CO.PRO.B. - FINBIETICOLA-/ERIDANIA

Nel maggio 2006, l'Autorità ha concluso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241/90, revocando, su istanza della società Finbieticola Spa, il precedente provvedimento del 6 luglio 2005, n. 14477, a sua volta emanato per ridefinire le misure stabilite nel provvedimento n. 11040 del 1° agosto 2002, volte a scongiurare un'ingerenza di Finbieticola nella gestione di Italia Zuccheri ed evitare il rischio di un'integrazione verticale anticompetitiva.

Nell'agosto 2002, l'Autorità aveva autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, l'acquisizione della totalità del capitale sociale di Eridania Spa, al tempo principale operatore del mercato italiano dello zucchero, da parte di Finbieticola, Coprob e Seci-Sadam, attraverso l'impresa comune Sacofin, nonché la successiva suddivisione di quest'ultima in due società, una (Eridania Sadam) controllata da Seci e l'altra (Italia Zuccheri) partecipata da Coprob e Finbieticola. L'Autorità aveva ritenuto che l'operazione, così come comunicata, fosse suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante collettiva in capo ai due poli risultanti dalla concentrazione, tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, subordinandone pertanto l'autorizzazione al rispetto di alcune condizioni. Nel marzo 2005, il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della decisione dell'Autorità, *“limitatamente al profilo dell'insufficienza delle misure comportamentali al fine di scongiurare un'ingerenza di Finbieticola nella gestione di Italia Zuccheri e di evitare il rischio di integrazione*

verticale anticompetitiva” e ha disposto che l’Autorità provvedesse nuovamente al riguardo. Conseguentemente, è stato avviato un nuovo procedimento, a conclusione del quale, nel luglio 2005, l’Autorità ha stabilito che i mutamenti nel frattempo intervenuti, consistenti principalmente in un incremento del flusso di importazioni in Italia, non rivestivano carattere strutturale e permanente e ha confermato, quindi, la necessità delle misure correttive stabilite con il provvedimento del 1° agosto 2002. Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal giudice amministrativo, ha individuato nuove misure correttive volte a evitare un’ingerenza di Finbieticola nella gestione di Italia Zuccheri. In particolare, esse attenevano: *i*) all’obbligo di modificare lo statuto di Italia Zuccheri in modo da stabilire che, nelle deliberazioni degli organi sociali, a prescindere dalla materia, non fossero più previste maggioranze qualificate tali da attribuire un potere di veto ai rappresentanti di Finbieticola; *ii*) all’obbligo di Finbieticola di cedere, entro diciotto mesi, una parte della sua partecipazione al capitale sociale di Italia Zuccheri in maniera tale da conservarne una quota di azioni ordinarie non superiore al 30%.

Nel marzo 2006, l’Autorità ha avviato un nuovo procedimento istruttorio al fine di verificare se la riforma della regolazione comunitaria del settore approvata nel febbraio 2006 avesse comportato mutamenti delle condizioni del mercato italiano dello zucchero tali da richiedere la riforma o la revoca delle misure correttive stabilite. In particolare, la nuova disciplina del mercato dello zucchero presenta un’accentuata riduzione delle misure protezionistiche precedentemente in vigore²⁷. Ne è derivato un abbattimento di oltre il 50% della quota di produzione nazionale, che ha interessato anche i due gruppi risultanti dall’operazione di concentrazione esaminata dall’Autorità. La quota di produzione nazionale, che in precedenza rappresentava circa l’88% dei consumi, è stata infatti ridotta a non più del 40-45% della domanda interna. Pertanto, necessariamente e strutturalmente, i consumi nazionali vengono oggi a essere alimentati da importazioni per una percentuale non inferiore al 55-60%. Per quanto riguarda i due gruppi risultanti dall’operazione, l’Autorità ha osservato che la loro quota di produzione cumulata arriverebbe a coprire appena il 30% del mercato complessivo, a fronte di una precedente quota pari al 65% dei consumi nazionali.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha ritenuto che, per effetto del nuovo quadro regolamentare comunitario, si sono modificati significativamente i

²⁷ Regolamenti Ce nn. 318-319-320 del 20 febbraio 2006.

presupposti sui quali erano basati i provvedimenti del 1° agosto 2002 e del 6 luglio 2005. In particolare, la riduzione della capacità produttiva nazionale connessa al dimezzamento della quota produttiva assegnata all'Italia rendono il flusso di importazioni, pari al 44% mediamente nell'ultimo triennio, un fenomeno non solo di natura stabile e strutturale, necessario a integrare la produzione disponibile per soddisfare la domanda interna, ma anche in espansione. A fronte di tali nuovi sviluppi, il rilievo delle importazioni nel soddisfare la domanda interna tende ad allargare il mercato geografico rilevante e, pertanto, a ridurre significativamente il potere di mercato dei produttori nazionali. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha quindi revocato le misure correttive disposte nell'agosto 2002, come modificate nel luglio 2005.

COCA -COLA HELLENIC BOTTLING - FONTI DEL VULTURE

Nel giugno 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio autorizzando l'acquisizione da parte delle società The Coca-Cola Company (TCCC) e Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (CCHBC) del controllo congiunto di Fonti del Vulture Srl (di seguito, Traficante), dopo aver verificato che l'operazione non conduceva alla creazione o al rafforzamento della posizione dominante di CCHBC nel mercato italiano delle acque minerali e delle bevande analcoliche gassate. L'operazione, inizialmente notificata alla Commissione europea, è stata rinviata all'Autorità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 139/2004/CE. TCCC, società del gruppo Coca-Cola, è titolare dei marchi *Coca-Cola* e di tutti i diritti di proprietà industriale a essi relativi. CCHBC, partecipata da TCCC, è la società di imbottigliamento che distribuisce le bevande della Coca-Cola Company in Europa, Africa e EurAsia. Traficante, infine, è una società attiva nell'estrazione, imbottigliamento e vendita di acqua minerale.

Da un punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che i mercati rilevanti fossero quello delle acque minerali (nel quale operava Traficante) e quello delle bevande analcoliche gassate, nel quale il gruppo Coca-Cola deteneva una posizione dominante. Le acque minerali, ritenute dall'Autorità parte di un mercato rilevante distinto da quello delle bevande analcoliche, rivestono una rilevanza autonoma anche per i distributori, per i quali rappresentano uno dei prodotti base dell'assortimento. Sotto il profilo geografico, l'Autorità ha ritenuto che il mercato delle

acque minerali avesse dimensione nazionale, tenuto conto della specificità delle preferenze dei consumatori, delle abitudini di consumo, dell'incidenza dei costi di trasporto, nonché dell'importanza dei marchi. L'offerta di acque minerali risulta frammentata tra un numero piuttosto elevato di operatori, tra i quali, prima dell'operazione, non figuravano TCCC e CCHBC, i quali sarebbero entrati nel mercato della produzione e vendita di acqua minerale attraverso l'acquisizione di Traficante, titolare, nel 2004, di una quota di mercato pari al 3,4%. L'operazione pertanto non produceva effetti nel mercato delle acque minerali.

L'Autorità ha inoltre escluso che l'acquisizione di Traficante rafforzasse la posizione dominante detenuta da CCHBC nel mercato delle bevande alcoliche gassate. In particolare, è emerso nel corso dell'istruttoria che, per ciò che concerne il canale distributivo per il consumo a casa, i punti vendita al dettaglio trattano, per ogni bevanda, un ampio numero di marchi e un ampliamento della gamma di offerta di CCHBC fino alle acque minerali non avrebbe modificato la struttura degli incentivi che guidano le scelte di approvvigionamento degli esercenti né avrebbe aumentato il potere di mercato di CCHBC. Per ciò che concerne il canale distributivo per il consumo non domestico, l'Autorità, nonostante i pubblici esercizi abbiano un assortimento molto più limitato dei distributori al dettaglio, ha ritenuto che l'acquisizione di Traficante non conducesse al rafforzamento della posizione dominante di CCHBC, anche in considerazione degli impegni imposti alla stessa CCHBC dalla Commissione europea, volti a evitare comportamenti abusivi di natura escludente²⁸.

Attività di segnalazione

REGOLAMENTAZIONE RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI DEPOSITI FISCALI

Nel settembre 2006, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle

²⁸ La decisione della Commissione europea del 22 giugno 2005, ai sensi dell'articolo 9.1 del Regolamento CE n. 1/03, ha reso vincolanti alcuni impegni, adottati da società del Gruppo Coca Cola, tra cui CCHBC, relativi alle politiche commerciali delle medesime società, nonché dei rispettivi imbottiglieri, nei mercati delle BAG (sia nel canale *Take Home* che nel canale *Away from Home*) di diversi Paesi europei, tra cui anche l'Italia.